

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 14
DEL 12 MAGGIO 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 19
DEL 12 MAGGIO 2021

SO

14

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

pag. **6**

Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 707

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Bandi per l'accesso alle misure 10 pagamenti agro-climatico ambientali, 11 agricoltura biologica, 13 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane. Approvazione.

pag. **10**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO14_1_DPR_71_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ha avviato il processo di adeguamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, alle disposizioni del richiamato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 10 della richiamata legge regionale 26/2015 che consente la gestione economica della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, per le fattispecie ivi elencate e ne rinvia ad apposito regolamento la disciplina;

VISTO il "Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale", emanato con proprio decreto del 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.;

CONSIDERATO che il regolamento emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016 disciplina le procedure e le modalità di gestione della spesa economica ricorrendo agli strumenti informatico - contabili già impiegati nella gestione della spesa attraverso il superato istituto del funzionario delegato, in quanto il sistema contabile di gestione della spesa in uso al momento della sua emanazione (COSMO) non consentiva di supportare le funzionalità necessarie alla gestione di un fondo economico;

ATTESO che il sistema di gestione economica della spesa disciplinato dal regolamento emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016 si configura come risposta ad una situazione contingente nelle more del passaggio della gestione di contabilità regionale dal sistema contabile COSMO al sistema contabile ASCOT;

CONSIDERATO che l'entrata in effettiva operatività del sistema contabile ASCOT è fissata a decorrere dall'11 maggio 2021;

CONSIDERATO che il sistema contabile ASCOT supporta le funzionalità necessarie alla gestione del fondo economico nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011 - Esempio 9) - Scritture riguardanti relative al fondo economico;

RITENUTO necessario provvedere a modificare, in conformità al principio contabile applicato sopra

richiamato, la disciplina contabile della gestione economale della spesa introdotta dal "Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale", emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016;

VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres." e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 3 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 12/2016)

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016)

Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016)

Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016)

Art. 6 (Inserimento dell'articolo 6 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

Art. 7 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 12/2016)

1. Al comma 2 dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012 (Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale) dopo le parole: <<di cui all'Allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118>> sono aggiunte le seguenti: << e al "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo medesimo>>.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: << sui quali è autorizzato ad operare.>> sono sostituite dalle seguenti: << a cui le stesse fanno carico.>>;

b) al comma 3, le parole: << della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, >> sono sostituite dalle seguenti: << della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis, >>.

Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

1. Dopo l'articolo 4 del D.P.Reg. 12/2016 è inserito il seguente:

<<4bis. (Costituzione e gestione del fondo economale)

1. Per la gestione economale della spesa è istituito un fondo economale per ciascun economo.

2. Il fondo economale è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a "Fondo Economale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" con indicazione dell'economato delegato ad operare sullo stesso.

3. All'inizio di ciascun esercizio, con decreto del Ragioniere Generale è individuato, per ciascun fondo, sulla base delle esigenze di spesa rappresentate, l'ammontare massimo delle somme disponibili su ciascun conto corrente di cui al comma 2, nonché l'ammontare massimo delle somme che l'economato è autorizzato a detenere in contanti.

4. Ai fini di cui al comma 2, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, l'impegno e la liquidazione dell'ammontare del fondo economale che viene messo a disposizione dell'economato sul conto corrente, dispone altresì contestualmente, sul relativo capitolo di entrata delle partite di giro, l'accertamento di entrata per pari importo nonché, sui pertinenti capitoli operativi del bilancio, la prenotazione di spesa per un importo corrispondente allo stanziamento.

5. In sede di approvazione della rendicontazione presentata dall'economista ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico delle prenotazioni assunte sui capitoli operativi, l'impegno di spesa per un importo corrispondente a quello pagato dall'economista a carico del fondo economale e regolarmente rendicontato nonché la liquidazione a favore dell'economista di pari importo, mediante accredito sul conto corrente di cui al comma 2.

6. Il fondo economale si estingue ogni anno per l'intero importo con riversamento al bilancio regionale delle disponibilità liquide giacenti sul corrispondente capitolo delle partite di giro - parte entrata - dell'esercizio di competenza, ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle somme versate sul conto corrente di cui al comma 2. >>.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economista effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economale con le seguenti modalità:

a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;

b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis;

c) mediante strumenti elettronici di pagamento.>>.

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'economista presenta con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economale, al Dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 4 bis, la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economale, nel rispetto del limite di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis.>>.

b) al comma 2, dopo le parole: <<tempestiva contabilizzazione>> sono inserite le seguenti: <<in bilancio>>.

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 (Inserimento dell'articolo 6 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

1. Dopo l'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis (Norma transitoria)

1. Nelle more della conclusione delle procedure bancarie finalizzate all'apertura dei conti correnti di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, è autorizzato a rendere disponibili i fondi economali mediante mandato di pagamento per cassa a favore dell'economista.>>.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

21_SO14_1_DPR_72_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 9, comma 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economista, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica;

VISTO il <<Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica>>, emanato con proprio decreto del 27 marzo 2018, n. 097/Pres.;

CONSIDERATO che il regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018 disciplina le procedure e le modalità di gestione della spesa economale per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica ricorrendo agli strumenti informatico - contabili già impiegati nella gestione della spesa attraverso il superato istituto del funzionario delegato, in quanto il sistema contabile di gestione della spesa in uso al momento della sua emanazione (COSMO) non consentiva di supportare le funzionalità necessarie alla gestione di un fondo economale;

ATTESO che il sistema di gestione economale della spesa disciplinato dal regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018 si configura come risposta ad una situazione contingente nelle more del passaggio della gestione di contabilità regionale dal sistema contabile COSMO al sistema contabile ASCOT;

CONSIDERATO che l'entrata in effettiva operatività del sistema contabile ASCOT è fissata a decorrere dall'11 maggio 2021;

CONSIDERATO che il sistema contabile ASCOT supporta le funzionalità necessarie alla gestione del fondo economale nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011 - Esempio 9) - Scritture riguardanti relative al fondo economale;

RITENUTO necessario provvedere a modificare, in conformità al principio contabile applicato sopra richiamato, la disciplina contabile della gestione economale della spesa introdotta dal regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018;

VISTO il testo del <<Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente

in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.>> e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 3 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.>> nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 6 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 5 (Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 6 (Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 14 del D.P.Reg. 97/2018)

Art. 8 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 97/2018)

1. Al comma 1 dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres "Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica" dopo le parole: <<di cui al paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria">> sono aggiunte le seguenti: << e all'Allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria">>.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 97/2018)

1. All'articolo 2 del D.P.Reg. 97/2018, il comma 2 è abrogato.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 97/2018)

1. All'articolo 4 del D.P.Reg. 97/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<di cui agli articoli 7 e seguenti>> sono aggiunte le seguenti: << , nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economale emanate con il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti">>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economo effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economale, con le seguenti modalità:

a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;

b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente sul quale è delegato ad operare;

c) mediante strumenti elettronici di pagamento.>>;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 6 del D.P.Reg. 97/2018)

1. L'articolo 6 del D.P.Reg. 97/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Adempimenti dell'economista nella gestione economica della spesa)

1. L'economista presenta, con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economico, al Direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economico.>>.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 97/2018)

1. All'articolo 8 del D.P.Reg. 97/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole: <<può provvedere>> sono aggiunte le seguenti: << e i corrispondenti capitoli del bilancio regionale a cui le stesse fanno carico>>;
- b) al comma 4 le parole: <<della delega al potere di firma dei mandati di pagamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 5 >>;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. Il fondo economico è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a "Fondo Economico – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" con indicazione dell'economista delegato ad operare sullo stesso, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economico emanate con il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti".>>.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 97/2018)

1. All'articolo 12 del D.P.Reg. 97/2018, al comma 5 le parole: <<esistenti sul pertinente capitolo di spesa>> sono soppresse.

Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 14 del D.P.Reg. 97/2018)

1. L'articolo 14 del D.P.Reg. 97/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Norma finale)

1. In relazione ai Capi III e IV, il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" trova applicazione limitatamente alle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economico.>>.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

21_SO14_1_DGR_707_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 707

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Bandi per l'accesso alle misure 10 pagamenti agro-climatico ambientali, 11 agricoltura biologica, 13 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare:
 - l'articolo 28 concernente i pagamenti agro-climatico-ambientali;
 - l'articolo 29 concernente l'agricoltura biologica;
 - l'articolo 31 concernente l'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione, n. 10, adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020 della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1333 del 28 agosto 2020 e, in particolare, le schede descrittive delle misure 10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, 11 - agricoltura biologica e 13 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, pubblicato sulla GUCE del 28/12/2020, che stabilisce:
 - all'articolo 1, la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché la necessità di presentare, al fine di avvalersi di tale

proroga, una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

- all'articolo 2, la continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR e prorogati come previsto dall'articolo 1;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e che, tra l'altro, modifica l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del predetto regolamento, eliminando la data del 15 maggio come termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di sostegno e della domanda di pagamento, rimettendo pertanto allo Stato membro la fissazione di tale termine;

- il regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione del 2 aprile 2021 n. 48, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 aprile 2021 n. 15;

- i testi dei bandi concernenti le seguenti misure del PSR connesse alla superficie e agli animali, predisposti dall'Autorità di gestione del PSR ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i) del regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 48/2021:

- misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;
- misura 11 - Agricoltura biologica;
- misura 13 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario per i bandi delle misure del PSR sopra indicate è stimato negli importi di seguito indicati:

- per la misura 10 euro 10.500.000,00;

- per la misura 11 euro 12.183.971,00;

- per la misura 13 euro 7.500.000,00;

CONSIDERATO altresì che:

- è in corso di negoziazione con la Commissione europea la proposta di modifica del PSR che, tra l'altro, recepisce la proroga disposta con il Regolamento (UE) n. 2220/2020, nonché prevede di assegnare rispettivamente alle misure 10, 11 e 13 risorse finanziarie pari a euro 17.000.000,00, 21.884.232,00 e 15.000.000,00;

- non è ancora stato approvato il riparto tra le Regioni e Province autonome delle risorse assegnate dall'UE all'Italia per il biennio 2021-2022;

DATO ATTO che la proposta di modifica del PSR è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 3 maggio 2021 e potrà essere notificata alla Commissione europea una volta definita l'assegnazione delle risorse da parte del Ministero competente;

RITENUTO necessario, nelle more della notifica e dell'approvazione da parte della Commissione della modifica del PSR sopra enunciata, consentire la presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi sopra citati da parte di soggetti che abbiano i requisiti di ammissibilità, subordinando l'ammissibilità delle domande medesime, nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie ai bandi, all'approvazione della proposta di modifica del PSR;

CONSIDERATO che i bandi predisposti per l'attuazione delle misure 10, 11 e 13 del PSR prevedono termini del procedimento superiori a novanta giorni e che detta previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti bandi nei testi allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 48/2021:

- Bando per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- Bando per l'accesso alla misura 11, agricoltura biologica, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- Bando per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI infine:

- la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

- l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti bandi del PSR 2014-2020, nel testo allegato alla presente deliberazione della

quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) Bando per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) Bando per l'accesso alla misura 11, agricoltura biologica, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) Bando per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Di stabilire che l'ammissibilità delle domande che saranno presentate a valere sui bandi di cui al punto 1, nonché la relativa assegnazione di risorse finanziarie, è subordinata all'approvazione della versione 11 del PSR da parte della Commissione europea.

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari
- Articolo 9 Tipologie di accesso e durata del periodo d'impegno
- Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

- Articolo 12 Presentazione della domanda
- Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 14 Criteri di selezione
- Articolo 15 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 16 Ritiro della domanda
- Articolo 17 Errori palesi

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

- Articolo 18 Impegni essenziali
- Articolo 19 Adeguamento degli impegni e subentro
- Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

- Articolo 21 Applicazione
- Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa
- Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate
- Articolo 24 Deroghe

CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 25 Applicazione

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 28 Applicazione

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 30 Applicazione

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale

CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Articolo 32 Applicazione

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Articolo 34 Applicazione

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Articolo 36 Applicazione

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Articolo 38 Applicazione

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI**

Articolo 40 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

Articolo 41 Disposizione di rinvio

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

Articolo 43 Rinvio dinamico

Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, ai sensi:

a) dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e stabilisce le condizioni per i nuovi impegni pluriennali da assumere a partire dal 2021.

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 10 del PSR è articolata nella sotto misura 10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e nei seguenti interventi:

a) 10.1.1 - gestione conservativa dei seminativi, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila;

2) 10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta;

b) 10.1.2 - gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti

c) 10.1.3 - inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;

d) 10.1.4 - diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.4.1 - no mais;

2) 10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato;

e) 10.1.5 - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, articolata nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.5.1 - prati;

2) 10.1.5.2 - prati stabili;

f) 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;

g) 10.1.7 - conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE);

2) 10.1.7.2 - sistemi macchia-radura;

3) 10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive;

h) 10.1.8 - razze animali in via di estinzione.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

- c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione all'aiuto e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 10.500.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.
3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- e) Superficie oggetto d'impegno (SOI): la superficie oggetto d'impegno dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e pagamento;
- f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- g) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- h) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;
- i) azienda mista: azienda agricola che aderisce ad uno o più interventi di misura 10 e che contemporaneamente svolge su una o più unità produttive aziendali la produzione biologica nel rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento.
- j) Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI): sistema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole vegetali ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata; è riconosciuto a livello comunitario dal regolamento (CE) 1974/2006;
- k) Ente Unico nazionale di accreditamento (accredia): ente designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, in applicazione del regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;
- l) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

m) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;

n) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;

o) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

p) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;

q) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

r) misure di conservazione sito specifiche: misure volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), adottate a livello regionale con deliberazioni di Giunta regionale;

s) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale sono adottati con decreto del Presidente della Regione;

t) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

u) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

v) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

w) responsabile del pascolo: il soggetto che gestisce le superfici a pascolo in conformità alla Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari

1. I beneficiari sono:

a) agricoltori;

b) altri gestori del territorio che conducono aziende agricole e compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando anche investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici.

Articolo 9 Tipologie di accesso e durata del periodo d'impegno

1. La tipologia di accesso alla misura 10 del PSR è di tipo individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sul presente bando hanno una durata di 3 anni.

Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) e per UBA secondo le intensità individuate nell'allegato A.
2. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
3. Le aziende miste di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i) possono beneficiare anche del sostegno di cui alla misura 11 del PSR, agricoltura biologica, nelle residue unità produttive condotte con il metodo biologico.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a) sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. I beneficiari di cui all'articolo 8 commi 1 e 2 conducono le superfici e le UBA oggetto di aiuto nel territorio regionale in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2.
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto il periodo d'impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
5. Il beneficiario possiede inoltre i seguenti requisiti specifici per intervento e sotto intervento:
 - a) adesione in forma singola o associata al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per l'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti" entro il 15 giugno 2021;
 - b) la SOI è stata condotta a mais come coltura principale, nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento 10.1.4.1 "no mais";
 - c) la SOI è stata condotta a seminativo nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento 10.1.4.2 "conversione dei seminativi a prato", relativamente alle colture del mais, cereali autunno vernini e proteoleaginose;
 - d) la SOI relativa al sotto intervento 10.1.5.1 "prati" è individuata in:
 - 1) prati permanenti, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - 2) medicai a fine ciclo; si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
 - 3) prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento;
 - e) la SOI relativa al sotto intervento 10.1.5.2 "prati stabili" è individuata in prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6110, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: ZSC e ZPS limitatamente alla Regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia, inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 9/2005, biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche;
 - f) nel caso di SOI a prato pascolo, le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per il sotto intervento 10.1.5.1 "prati";
 - g) possiede la qualifica di responsabile del pascolo e le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN alla data di inizio del periodo di monticazione di cui all'articolo 35 comma 5 per l'intervento 10.1.6 "gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica";
 - h) le IAE sono state costituite avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.1 "infrastrutture agro-ecologiche (IAE)";

i) i sistemi di macchia-radura sono stati costituiti avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.2 "sistemi macchia-radura";

j) stagni, laghetti e risorgive sono stati costituiti avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.3 "stagni, laghetti e risorgive";

k) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento 10.1.8 "razze animali in via di estinzione".

6. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione delle domande di sostegno/pagamento e pagamento, tranne per la data ultima di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) di cui al comma 5 lettera a) e la consistenza in UBA di cui al comma 5, lettera f).

7. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 12 Presentazione della domanda

1. Per il primo anno d'impegno, il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 giugno 2021.

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il termine annualmente stabilito dal Ministero competente in materia di politiche agricole e reso noto con provvedimento dell'AdG.

3. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

4. Nel caso di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite il SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre.

5. Tutte le comunicazioni inerenti alle domande di cui ai commi 1 e 2 avvengono esclusivamente via PEC.

6. Prima della presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

7. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

8. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 20.

3. Dopo il termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 14 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato C.

Articolo 15 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sulla congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 16 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 17 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 18 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:

- a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 20;
- b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;
- c) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore ventiquattro complessive da concludersi entro il 31 dicembre 2022. L'AdG con proprio provvedimento fornisce specificazioni nel caso in cui il beneficiario abbia assunto impegni a valere sulle altre misure a superficie. L'elenco dei corsi e le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito del Catalogo formativo dello sviluppo rurale: www.svilupporurale.fvg.it
- d) per i beneficiari che hanno presentato domanda aderendo esclusivamente all'intervento 10.1.5 "Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili", l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a sedici;
- e) per l'intervento 10.1.1 "gestione conservativa dei seminativi", divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno;
- f) per l'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti", adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza, di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui ai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Adeguamento degli impegni e subentro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 640/2014, la superficie inizialmente impegnata può essere ridotta fino a un massimo del 50% e le UBA inizialmente impegnate possono essere ridotte fino a un massimo del 30% durante il periodo di impegno.

2. La riduzione eccedente i limiti di cui al comma 1 determina la decadenza totale dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.

3. Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11.

5. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

6. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in

materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Articolo 21 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento "gestione conservativa dei seminativi" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa

1. Gli impegni accessori sono:

- a) per il sotto intervento 10.1.1.1 "pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila":
 - 1) sulla SOI è consentita la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 centimetri prima o contemporaneamente alla semina di ogni coltura;
 - 2) le lavorazioni di cui al numero 1) possono essere effettuate in corrispondenza della sola fila di semina la quale ha una larghezza massima di 20 centimetri;
 - 3) per le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
 - 4) dopo le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;
 - 5) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
 - 6) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
 - 7) registrare nell'allegato D del presente bando, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
 - 8) conservare in azienda il registro di cui al numero 7) per tutta la durata dell'impegno;
 - 9) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
 - 10) le semine di cui al numero 9) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
 - 11) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno sei semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;

- 12) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;
- 13) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
- 14) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
- 15) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
- 16) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
- 17) presenza almeno tre volte nel periodo d'impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura;
- b) per il sotto intervento 10.1.1.2 "non lavorazione o semina diretta":
- 1) sulla SOI è consentita la semina ad una profondità massima di 15 centimetri utilizzando le tecniche di non lavorazione o semina su sodo;
- 2) per le lavorazioni di cui al numero 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
- 3) dopo le lavorazioni di cui al numero 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 70% da parte di residui colturali presenti in superficie;
- 4) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
- 5) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina di cui al numero 1) effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
- 6) registrare, nell'allegato D del presente bando, anche qualora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di lavorazioni operazioni colturali effettuate, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
- 7) conservare in azienda il registro di cui al numero 6) per tutta la durata dell'impegno;
- 8) effettuate sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
- 9) le semine di cui al numero 8) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
- 10) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno sei semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;
- 11) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;
- 12) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili solamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
- 13) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
- 14) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
- 15) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
- 16) presenza nel periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2 di una coltura od erbaio di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 22 su una o più particelle oggetto della SOI.

2. Il beneficiario impiega unicamente liquami così come definiti alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.

3. La distribuzione dei liquami di cui al comma 2 avviene tramite l'impiego di attrezzature dotate di iniettori di liquame e aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere dotate di pneumatici a bassa pressione o basarsi su cantieri di lavoro con sistema ombelicale;
- b) essere dotate di iniettori, ovvero di organi lavoranti e di distribuzione dei liquami che consentono di convogliare l'effluente nel terreno ad una profondità di lavoro non superiore ai 10 centimetri;
- c) la distribuzione degli effluenti tramite gli iniettori di cui alla lettera b) deve avvenire a bassa pressione.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 24 Derghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse è consentito l'uso di decompattatori con le seguenti modalità:

- a) preventivamente all'attuazione dell'intervento, il beneficiario presenta agli uffici attuatori la richiesta di deroga; detta richiesta si intende accettata trascorsi sette giorni lavorativi;
- b) l'uso di decompattatori non può essere effettuato per più di una volta sulla medesima particella e al massimo per tre volte nel corso del periodo di impegno sulla SOI.

2. Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali maggiore o uguale a 0,80 UBA/ha di SAU, sulle particelle oggetto di SOI destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati, in deroga all'articolo 22, lettera a) e b) numeri 3 e 4 è eseguita in successione una coltura proteoleaginosa o intercalare o di copertura i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.

3. La deroga di cui al comma 2 si applica esclusivamente alla biomassa asportata che viene destinata all'alimentazione del bestiame allevato, sono pertanto escluse dalla deroga altre destinazioni nell'uso della biomassa quali per esempio l'utilizzazione in biodigestori.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 25 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti".

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI per tutto il periodo d'impegno le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.

2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

3. Relativamente al vincolo dell'avvicendamento colturale, durante il periodo di impegno, il beneficiario deve:

- a) coltivare almeno due colture principali;
- b) effettuare al massimo un ristoppio per coltura; i cereali autunno - vernini sono considerati colture analoghe ai fini del ristoppio.

4. Il beneficiario entro il secondo anno d'impegno effettua almeno una taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. La taratura è effettuata attraverso centri prova accreditati che rilasciano contestualmente al beneficiario la certificazione di regolazione o taratura.

5. Nel corso del periodo di impegno deve essere presente e in corso di validità, il requisito relativo all'analisi del terreno per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri parametri della fertilità.

6. Al fine di garantire la verifica dei commi precedenti e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta, è richiesto l'attestato annuale di conformità agroambientale previsto dal SQNPI per le forme di adesione singole o associate. L'attestato può essere rilasciato su supporti informatici da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista accreditata del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (Mipaaf). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito www.reterurale.it.

7. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

1. Il beneficiario, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 26, richiede a partire dal primo anno di impegno e unicamente su impianti in produzione, il premio aggiuntivo difesa integrata per i raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri fruttiferi su tutta o parte della SOI se adotta una o più delle seguenti tecniche di difesa delle piante:

- a) confusione sessuale;
- b) disorientamento sessuale;
- c) trappole attract and kill o esche proteiche;
- d) *Bacillus thuringiensis*;
- e) virus della granulosa;
- f) nematodi entomopatogeni;
- g) altri agenti di controllo biologico.

2. Il beneficiario richiede all'OdC la verifica e la conseguente attestazione del rispetto degli impegni di cui al comma 1.

3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 28 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.3 "inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti".

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

1. Il beneficiario ha l'obbligo sulla SOI di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti e dei frutteti.

2. La tipologia di inerbimento di cui al comma 1 è effettuata tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo.

3. Il controllo della vegetazione negli interfilari è effettuato con interventi di sfalcio o sfibratura.

4. Il controllo della vegetazione sotto fila è effettuato con interventi manuali o meccanici.

5. Non è consentito l'impiego sulla SOI di diserbanti, disseccanti e spollonanti chimici.

6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 30 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.4 "diversificazione culturale per la riduzione dell'impatto ambientale" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2).

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale

1. Per il sotto intervento 10.1.4.1 "no mais", il beneficiario ha l'obbligo di non coltivare annualmente a mais più del 20% della SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
2. La SOI non impegnata a mais di cui al comma 1 è destinata ad altre colture erbacee, sia a ciclo autunno-vernino sia primaverile-estivo esclusi i prati, prati pascolo ed i medicaì.
3. Il beneficiario può impegnare fino al 100% della SOI con le colture di cui al comma 2.
4. Per il sotto intervento 10.1.4.2 "conversione dei seminativi a prato", il beneficiario può convertire fino al 100% della SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c).
5. Gli impegni accessori per il sotto intervento di cui al comma 4 sono:
 - a) effettuare la semina entro il 30 di giugno dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
 - b) mantenere la SOI a prato per l'intero periodo;
 - c) effettuare due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nel corso di ogni anno d'impegno;
 - d) mantenere annualmente non sfalciata una porzione pari al 15% di ogni parcella della SOI;
 - e) divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.
6. La semina di cui al comma 5, lettera a) è effettuata con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. Nel miscuglio è ammessa una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus*, nonché la presenza fino al 100% di sementi o fiorume di provenienza locale da prati spontanei, permanenti polifiti o prati stabili.
7. Le aree di cui al comma 5, lettera d) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
8. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Articolo 32 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.5 "tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2).

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

1. Per il sotto intervento 10.1.5.1 "prati e parti pascolo", il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato o prato pascolo.
2. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) numeri 1), 2) e 3) il beneficiario:
 - a) effettua due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;
 - b) mantiene annualmente non sfalciata una superficie pari al 15% di ogni parcella.
3. Le aree di cui al comma 2, lettera b) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
4. Sulle superfici pascolate di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) numero 3) è presente un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla data del 15 maggio. Le UBA sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
5. Il beneficiario mantiene il rapporto UBA/ettaro di cui al comma 4 per l'intero periodo.
6. Sulle superfici di cui al comma 4, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio annuale.
7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 4 è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
8. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.
9. Per il sotto intervento 10.1.5.2 "prati stabili", il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato stabile.

10. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui al comma 9, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro.

11. Il beneficiario mantiene annualmente non sfalciata una porzione pari al 20% di ogni parcella di SOI di cui al comma 9. Le relative superfici possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.

12. Il beneficiario effettua lo sfalcio delle superfici di cui al comma 11 dopo il 30 agosto di ogni anno.

13. Sulla SOI di cui al comma 9 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

14. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Articolo 34 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.6 "gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica".

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

1. Il beneficiario mantiene per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo.

2. La SOI di cui al comma 1 è quella delimitata ai sensi della direttiva 75/273/CEE di cui all'allegato E.

3. Sulla SOI di cui al comma 1 è prevista una durata minima di pascolamento non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno. Il pascolamento è turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini.

4. Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al comma 3 è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro, verificato tramite riscontro BDN al termine del periodo di cui al medesimo comma.

5. Il beneficiario comunica via PEC all'ufficio attuatore la data di inizio del periodo di monticazione e il codice pascolo entro il primo ottobre della campagna di riferimento.

6. Le UBA di cui al comma 4 sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.

7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 5 è definita dall'articolo 41 paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8. L'alimentazione delle UBA di cui al comma 4 proviene per almeno il 70% dalle superfici pascolate.

9. Il beneficiario effettua annualmente sulla SOI di cui al comma 1 la pulizia da infestanti erbacee ed arbustive.

10. Nel corso del periodo di cui al comma 3:

a) il beneficiario mantiene in efficienza la viabilità d'accesso ed interna, per i terreni oggetto di impegno e le opere di regimazione delle acque;

b) è ammessa unicamente la fertilizzazione con le deiezioni degli animali al pascolo;

c) è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

11. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Articolo 36 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.7 "conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario" ed ai sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3).

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

1. Per il sotto intervento 10.1.7.1 "infrastrutture agro-ecologiche (IAE)", il beneficiario mantiene sulla SOI formazioni lineari arboreo/arbustive (a titolo esemplificativo, filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), gli impianti arboreo/arbustivi, i boschetti e le connesse fasce inerbite per l'intero periodo d'impegno.

2. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.

3. Per il sotto intervento 10.1.7.2 "sistemi macchia-radura", il beneficiario mantiene sulla SOI un'alternanza di zone arboree-arbustive ed erbacee per tutto il periodo d'impegno.
4. La SOI impegnata con specie arboree-arbustive di cui al comma 3, copre una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento.
5. Sulla SOI di cui al comma 3 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
6. Per il sotto intervento 10.1.7.3 "stagni-laghetti e risorgive", il beneficiario:
 - a) mantiene sulla SOI le superfici occupate da bacini naturali e semi naturali di acqua dolce stagnante o semi stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane per tutto il periodo d'impegno.
 - b) mantiene una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea, arborea, arbustiva.
7. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.
8. Sulla SOI di cui al comma 6, lettere a) e b) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
9. L'eventuale rimpiazzo di fallanze per il mantenimento della SOI di cui ai commi 1, 3 e 6 non deve comprendere pioppi ibridi, Robinia, Ailanto e alberi da frutto produttivi.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Articolo 38 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.8 "razze animali in via di estinzione".

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

1. Gli impegni accessori sono:
 - a) mantenere annualmente la consistenza iniziale calcolata in UBA dei capi di allevamento verificata tramite il riscontro BDN.
2. I capi di allevamento di cui al comma 1 appartengono alle seguenti razze:
 - a) ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana;
 - b) equina Norica;
 - c) bovina Pustertaler;
 - d) equina CAITPR;
 - e) bovine Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana.
3. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere iscritti ai corrispondenti registri anagrafici.
4. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono essere iscritti ai corrispondenti libri genealogici.
5. Le attestazioni di iscrizione ai registri in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega dell'Associazione Italiana Allevatori e da altre Associazioni Nazionali Allevatori.
6. Le femmine delle razze di cui al comma 2 devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi registri.
7. I capi di cui al comma 2, iscritti ai registri di cui ai commi 3 e 4, hanno titolo a premio e sono annualmente riscontrati alla data del 15 maggio.
8. Per l'alimentazione dei capi di cui al comma 2 è vietato l'uso di prodotti da semi geneticamente modificati.
9. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 40 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione n. 11 relative alla misura 10, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere

dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.

3. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento nell'anno 2016 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 084 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 del BUR n. 18 del 4 maggio 2016, possono presentare la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando e percepiscono il sostegno per l'anno 2021 sulla base dell'effettivo periodo di impegno.

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. n. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: mario.delmedico@regione.fvg.it - Patrizia Pravisano telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it o via PEC: svilupporurale@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Intensità di aiuto.

Intervento	Descrizione	Intensità di aiuto Euro/ettaro/anno	
10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI	1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila*	534,00	
	2. Non lavorazione o semina diretta*	600,00	
	*Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate	100,00	
10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Seminativi	258,00	
	Orticole annuali	385,00	
	Orticole poliennali	900,00	
	Actinidia	403,00	
	Melo*	691,00	
	Pesco*	565,00	
	Pero*	590,00	
	Olivo*	174,00	
	Vite*	346,00	
	Altri fruttiferi*	560,00	
	*Premio aggiuntivo difesa integrata	120,00	
10.1.3 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto	382,00	
10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	1. No mais	298,00	
		258,00	
		Greening	
	2. Conversione dei seminativi a prato	482,00	
		442,00	
	Greening		
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI	1. Prati e prati pascolo	247,00	
	2. Prati stabili	269,00	
10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA	Pascolo	232,00	
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO	1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)	450,00	
	2. Sistemi macchia-radura	450,00	
	3. Stagni, laghetti e risorgive	450,00	
10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE	Ovini	Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana	368,00 UBA
		Norico	399,00 UBA
	Equini	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	427,00 UBA
		Grigio Alpina	312,00 UBA
	Bovini	Pezzata Rossa Friulana	469,00 UBA
		Pinzgauer	341,00 UBA
		Pustertaler	528,00 UBA

ALLEGATO B

Cumulabilità misure e interventi sulle medesime particelle.

Cumulabilità	Misure					
	11	12.1.1	12.1.2	12.1.3	13	14
10.1.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.2	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.3	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.4	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.1	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.5.2	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.6	NO	NO	SI*	SI	SI	SI
10.1.7**	NO	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Limitatamente ai casi previsti dalla Misura 12.

**L'intervento 10.1.7 è cumulabile con la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sotto intervento 1 operazioni 1, 2, 3 e con il sotto intervento 2 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di esecuzione dell'investimento.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
 - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
 - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.4 Diversificazione culturale per la riduzione dell'impatto ambientale
 - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
 - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
 - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
 - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
 - ✓ 12.1.1 Indennità prati stabili di Pianura
 - ✓ 12.1.2 Indennità prati da sfalcio
 - ✓ 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale

ALLEGATO C

Criteri di selezione per le domande con uno o più interventi a superficie: 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.5 - 10.1.6 e 10.1.7.

Descrizione	Coefficienti applicati alla SOI	Modalità di applicazione
SOI ricadente nelle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).	1,80	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI ricadente nelle zone vulnerabili ai nitrati - ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	1,60	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI non ricadente nei punti precedenti.	0,50	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente

I valori calcolati per ogni singola azienda verranno sommati e successivamente moltiplicati per un fattore di normalizzazione individuato in 0,10. Al fine della graduatoria i punteggi ottenuti verranno ordinati dal più grande al più piccolo fino a 4 numeri decimali.

Le aziende agricole che richiederanno nella medesima domanda un contributo a superficie ed uno ad UBA, la posizione utile in graduatoria verrà determinata esclusivamente in termini di superficie.

Criteri di selezione per le domande con un unico intervento a UBA: intervento 10.1.8

Descrizione
Domande con un unico intervento 10.1.8 con la più bassa consistenza in UBA
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti in Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati - ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE (allegato E).

Le aziende con la più bassa consistenza in UBA saranno primarie. A parità di UBA verranno verificati i successivi criteri a cascata individuando la collocazione dell'allevamento tramite il codice identificativo dell'azienda (codice A.S.L.).

ALLEGATO E

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cercivento	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venezzone
Forni Avoltri	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

(P) Comune parzialmente svantaggiato

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando per l'accesso alla misura 11, agricoltura biologica, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari
- Articolo 9 Tipologia di accesso e durata del periodo d'impegno
- Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 12 Presentazione della domanda
- Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 14 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 15 Ritiro della domanda
- Articolo 16 Errori palesi

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

- Articolo 17 Impegni essenziali
- Articolo 18 Impegni accessori
- Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica
- Articolo 20 Adeguamento degli impegni e subentro
- Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

- Articolo 22 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

Articolo 23 Disposizione di rinvio

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

Articolo 25 Rinvio dinamico

Articolo 26 Informazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di salvaguardia dell'ambiente, mantenimento delle buone condizioni del terreno e contrasto dei cambiamenti climatici in atto, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal PSR 2014-2020, per la misura 11 agricoltura biologica, ai sensi:

a) dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e stabilisce le condizioni per i nuovi impegni pluriennali da assumere a partire dal 2021.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il consolidamento e l'estensione sul territorio regionale delle tecniche di produzione agricola biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, con l'obiettivo di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dagli agricoltori che adottano dette tecniche di produzione agricola.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 11 del PSR è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

a) 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 conversione all'agricoltura biologica;

b) 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti per le tipologie di intervento di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a euro 3.183.971,00 di risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 (fondi EURI) all'intervento 11.1.1 - conversione all'agricoltura biologica e euro 9.000.000,00 di fondi cofinanziati all'intervento 11.2.1 - mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.
3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) superficie oggetto d'impegno (SOI): la superficie oggetto d'impegno dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e pagamento;
- e) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- g) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- h) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- i) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;
- j) azienda mista: azienda agricola biologica che svolge attività produttiva biologica su alcune unità aziendali nel rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento;
- k) sistema informativo biologico (SIB): sistema istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno);
- l) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali e che svolge i compiti previsti dal decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2002.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento

delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono le superfici oggetto di sostegno nel territorio regionale.

2. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2.

3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto il periodo d'impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.

4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

Articolo 9 Tipologia di accesso e durata del periodo d'impegno

1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.

2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sul presente bando hanno una durata di 3 anni.

Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è ammesso ad aiuto per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI), ed è differenziato per categoria di coltura così come individuato nell'allegato A.

2. Il sostegno relativo alla coltivazione dell'erba medica rientra nel raggruppamento colturale delle foraggere.

3. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.

4. Le aziende miste di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, nelle residue unità produttive condotte con il metodo convenzionale.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono ammissibili a sostegno nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) per l'intervento 11.1.1, aver aderito al metodo di produzione biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola presentando la notifica sul SIB entro il 15 giugno;

b) per l'intervento 11.2.1, aver concluso il periodo di conversione ai metodi per la produzione biologica risultante dal SIB nel rispetto della normativa vigente entro il 15 giugno;

c) le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di UBA allevate con il metodo biologico nel rispetto del carico minimo UBA/ettaro pari a 0,20.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) è verificato alla data del 15 giugno tramite il riscontro delle UBA presenti nella banca dati nazionale anagrafe zootecnia (BDN) e della Notifica di Operatore Biologico nel settore zootecnico attraverso il SIB.

3. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale del sostegno.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 12 Presentazione della domanda

1. Per il primo anno d'impegno, il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 giugno 2021.

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il termine annualmente stabilito dal Ministero competente in materia di politiche agricole e reso noto con provvedimento dell'AdG.

3. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

4. Nel caso di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite il SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre.

5. Tutte le comunicazioni inerenti alle domande di cui ai commi 1 e 2 avvengono esclusivamente via PEC.
6. Prima della presentazione della domanda di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario:
 - a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC;
 - b) compila il piano di coltivazione;
 - c) compila o aggiorna il SIB.
7. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
8. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 comporta una riduzione pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 21.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 14 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 12 ai commi 1 e 2 non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sulla congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 15 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 16 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;

c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 17 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:

a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 21;

b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;

c) per le superfici di cui al comma 1 lettera b) essere assoggettate in modo continuativo per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo dell'agricoltura biologica;

d) assenza nel periodo d'impegno di una notifica sul portale SIB che abbia assunto uno dei seguenti esiti:

1) receduta;

2) esclusa;

3) cancellata.

e) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore ventiquattro complessive da concludersi entro il 31 dicembre del 2022. L'AdG con proprio provvedimento fornisce specificazioni nel caso in cui il beneficiario abbia assunto impegni a valere sulle altre misure a superficie. L'elenco dei corsi e le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito del Catalogo formativo dello sviluppo rurale: www.svilupporurale.fvg.it

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 18 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori sono:

a) rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti), relativamente:

1) all'avvicendamento colturale;

2) alla difesa e controllo delle infestanti;

3) alle fertilizzazioni;

4) all'uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica;

5) alle disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali;

6) all'acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo;

7) al mantenimento del carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del regolamento CE n. 889/2008.

b) per i beneficiari dell'intervento 11.1.1, rispettare un periodo di conversione di durata compresa tra i 2 e 3 anni, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) per i beneficiari di cui alla lettera b) al termine del periodo di conversione presentare domanda di pagamento con l'adesione all'intervento 11.2.1.

2. Il mancato rispetto di uno degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica

1. Il premio aggiuntivo zootecnia biologica è concesso ad ettaro di superficie agricola ed i relativi pagamenti sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei seminativi e delle foraggere, inclusi prati e pascoli così come da allegato A.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto al beneficiario che:

a) mantiene un rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, non superiore a 2 UBA/ettaro.

b) dispone di UBA appartenenti alle seguenti categorie: bovini/bufalini, suini, equidi, ovicapri, cunicoli ed avicoli.

3. La conversione degli animali nelle UBA di cui al comma 2, è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Ai fini del calcolo del premio il valore di 1 UBA è ricondotto al valore di 1 ettaro e il valore assoluto in UBA non supera il valore in ettari della SOI.

5. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni relativi al premio zootecnia biologica, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Adeguamento degli impegni e subentro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 640/2014, la superficie inizialmente impegnata può essere ridotta fino a un massimo del 50%.

2. La riduzione eccedente i limiti di cui al comma 1 determina la decadenza totale dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.

3. Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento.

4. Il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a).

5. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere

totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11.

6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

8. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 22 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione 11 relative alla misura 11, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.

3. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento nell'anno 2016 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 e pubblicato sul BUR n. 17 dell'8 aprile 2016, possono presentare la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando e percepiscono il sostegno per l'anno 2021 sulla base dell'effettivo periodo di impegno.

Articolo 23 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. n.

48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 25 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 26 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: mario.delmedico@regione.fvg.it - Patrizia Pravisano telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it o via PEC: svilupporurale@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Importi a sostegno

Misura 11 - Agricoltura biologica		
Intervento	Descrizione	Importi e aliquote di sostegno Euro/ettaro/anno
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	1. Seminativi*	473,00
	2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	304,00
	3. Orticole pieno campo	1.000,00
	4. Orticole in serra	1.200,00
	5. Melo	900,00
	6. Vite	900,00
	7. Olivo	575,00
	8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	880,00
	9. Barbatelle	450,00
	10. Piante madri per marze	900,00
	11. Piantamadre di portainnesti	900,00
	*AGGI Premio aggiuntivo zootecnia biologica	233,00
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	1. Seminativi*	430,00
	2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	276,00
	3. Orticole pieno campo	1.000,00
	4. Orticole in serra	1.200,00
	5. Melo	900,00
	6. Vite	900,00
	7. Olivo	523,00
	8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	800,00
	9. Barbatelle	450,00
	10. Piante madri per marze	900,00
	11. Piantamadre di portainnesti	900,00
	*AGGI Premio aggiuntivo zootecnia biologica	212,00

ALLEGATO B

Cumulabilità misure e interventi

Cumulabilità	Misure e Interventi												
	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8	12	13	14.1	14.2	14.3
11.1.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI*	SI	SI
11.2.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI*	SI	SI

* Nel caso di agricoltura biologica con allevamento convenzionale.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
 - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
 - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
 - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
 - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
 - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
 - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale – interventi:
 - ✓ 14.1 - Avvio al metodo di allevamento estensivo
 - ✓ 14.2 - Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione
 - ✓ 14.3 - Mascalcia bovini ed equidi



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', SISTEMI AGRICOLI E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo e UBA
- Articolo 10 Calcolo dell'indennità
- Articolo 11 Parametri correttivi della SAU
- Articolo 12 Sistemi agricoli aziendali
- Articolo 13 Intensità dell'indennità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 14 Presentazione della domanda
- Articolo 15 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 16 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 17 Ritiro della domanda
- Articolo 18 Errori palesi
- Articolo 19 Casi di decadenza ed esclusione del sostegno
- Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

- Articolo 21 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR
- Articolo 22 Disposizione di rinvio
- Articolo 23 Trattamento dei dati personali
- Articolo 24 Rinvio dinamico

Articolo 25 Informazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di contrastare l'abbandono dell'attività agricola montana, la perdita della biodiversità e l'esodo della popolazione rurale verso le aree di fondo valle, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal PSR 2014-2020 per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane, ai sensi:

a) dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso la compensazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi che derivano dalla coltivazione di suoli in montagna. Tali perdite e maggiorazioni sono quantificate attraverso un confronto dei costi e redditi delle aziende operanti in zona svantaggiata con i costi e i redditi verificati in analoghe aziende operanti in zona non svantaggiata.

Articolo 2 Tipologie di intervento e di accesso

1. La misura 13 del PSR è articolata nella sottomisura 13.1 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – intervento 1 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

2. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti relativi all'intervento di cui all'articolo 2, sulle superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile, di cui all'allegato A, presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 7.500.000,00 di fondi cofinanziati.

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) codice univoco di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- e) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;
- f) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto;
- g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;
- h) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- i) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- j) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali e che svolge i compiti previsti dal decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2002;
- k) codice aziendale: codice univoco su tutto il territorio nazionale assegnato al beneficiario dal Servizio Veterinario territorialmente competente in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 giugno 2002;
- l) responsabile del pascolo: il soggetto che gestisce le superfici a pascolo in conformità alla Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, SISTEMI AGRICOLI E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
2. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 14 maggio dell'anno successivo.
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto l'anno di impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.

4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il quindici ottobre dell'anno di presentazione della domanda, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

Articolo 9 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo e UBA

1. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20 alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda.
2. Le UBA di cui al comma precedente sono identificate attraverso la consultazione del codice fiscale del detentore indicato all'atto di attribuzione del codice aziendale.
3. Il codice aziendale di cui al comma 2 rientra nel territorio regionale.
4. Le superfici a pascolo di cui al comma 1 non sono ammissibili al sostegno qualora il beneficiario risulti identificato in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) esclusivamente come responsabile del pascolo.

Articolo 10 Calcolo dell'indennità

1. Il sostegno è costituito da un'indennità annuale concessa per la gestione della SAU ricadente in zona svantaggiata.
2. Alla SAU ammissibile al sostegno si applicano i seguenti parametri di correzione:
 - a) fattore di digressione di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3;
 - b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 12.

Articolo 11 Parametri correttivi della SAU

1. Il fattore di digressione è applicato in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.
3. Il fattore di digressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

Articolo 12 Sistemi agricoli aziendali

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:
 - a) aziende orto-floro-frutticole;
 - b) aziende zootecniche;
 - c) altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale.
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'articolo 8, comma 2:
 - a) sono detentrici di UBA;
 - b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute;
 - c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;
 - d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.
5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Articolo 13 Intensità dell'indennità

1. L'indennità è pari a:

- a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a);
 - b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera b);
 - c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'articolo 12, comma 1 lettera c).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.
 3. L'indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 giugno 2021.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15.
3. Nel caso di presentazione delle domande per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre 2021.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
7. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

Articolo 15 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 14, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 20.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 14, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 16 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 14 comma 1, non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 9, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 17 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 18 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

Articolo 19 Casi di decadenza ed esclusione del sostegno

1. Il mancato mantenimento del requisito di agricoltore in attività in modo continuativo fino alla data del 14 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda comporta la decadenza del sostegno.
2. La mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di sostegno in modo continuativo fino alla data del 14 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, comporta l'esclusione del sostegno limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza ed esclusione del sostegno di cui ai commi 1 e 2, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) epizootia o fitopatìa che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 21 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione n. 11 relative alla misura 13, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.

Articolo 22 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

Articolo 23 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 24 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 25 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: mario.delmedico@regione.fvg.it o via PEC: svilupporurale@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Elenco comuni in zone svantaggiate.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cercivento	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venezzone
Forni Avoltri	Ravascelto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

ALLEGATO B

Coefficienti di riduzione della superficie aziendale.

Superficie fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha	Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha	Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha	Superficie eccedente i 200 Ha
1,00	0,70	0,30	0,10	0,00

ALLEGATO C

Il coefficiente di svantaggio natura (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda. A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro ALT è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di ALT corrisponde un aumento del valore del CSN.
P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza dei terreni limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro P è espresso come ‰. Ad un aumento del valore normalizzato di P corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$\text{CSN} = 1 + 6 * (w_1 * \text{ALT} + w_2 * P)$$

dove: w1 e w2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
w1	0,47	ALT
w2	0,53	P

I termini **ALT** e **P** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri. I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$x_{it} = (x_i - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

e dove:

x_{it}: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT e P

xi: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)
xmax: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)
xmin: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN (x_{min})	MAX (x_{max})
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali